



# CORTE D'APPELLO DI MILANO

*Presidenza*

Prot. n. 12214/CD/2013

**OGGETTO:** Attuazione art.5, comma 6, del decreto legislativo n.155 del 7 settembre 2012. Indicazioni per il personale amministrativo assegnato in organico negli uffici soppressi.

Milano, 4/9/2013

**AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI  
DEL DISTRETTO  
LORO SEDI**

**AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER  
I MINORENNI DI  
MILANO**

**AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI  
SORVEGLIANZA DI  
MILANO**

**AI SIGG. MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA  
DI  
PAVIA  
VARESE**

**AI SIGG. DIRIGENTI DEI SOPRAINDICATI  
UFFICI DEL DISTRETTO  
LORO SEDI**

**AL SIG. DIRIGENTE DELLA CORTE  
D'APPELLO  
SEDE**

**AL SIG. COMMISSARIO REGIONALE PER LA  
LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DELLA  
LOMBARDIA  
MILANO**

**AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO CISIA  
DI  
MILANO**

**AL SIG. RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
UFFICIALI GIUDIZIARI DELLA CORTE  
SEDE**

**AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO NEP  
SEDE**

Si trasmette, per opportuna conoscenza ed adempimenti, la nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, prot. n. 5424/S/4818 del 30 agosto 2013, relativa a quanto in oggetto.

I Sigg. Presidenti e Dirigenti dei Tribunali ordinari comunicheranno la presente e quanto in allegato alle rispettive sezioni distaccate nonché agli Uffici del Giudice di Pace e a tutti gli Uffici NEP dei rispettivi circondari.

**IL SEGRETARIO DELEGATO DELLA CORTE  
(Laura TRAGNI)**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Laura Tragni', written over the typed name in the signature block.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
 Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. n. 5624/S/4818

Roma, 30 AGO. 2013

Ai signori  
 Presidenti delle Corti di Appello  
 Procuratori Generali presso le Corti di Appello

**LORO SEDI**

m_dg		
p.c. Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi		
01514600601		
N.	- 2 SET. 2013	
12072		
UOR	CC	RUO
Seg. Pres	CD	
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

**OGGETTO.** Attuazione art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012.  
 Indicazioni per il personale amministrativo assegnato in organico negli uffici soppressi.

Il prossimo 14 settembre diviene efficace, ai sensi dell'art. 11, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 che disciplina la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148/11.

Per l'effetto, a decorrere da tale data sono soppressi i tribunali ordinari, le procure della repubblica e le sezioni distaccate di cui alla tabella allegata al citato atto normativo.

Il decreto legislativo contiene, tra le altre, norme di organizzazione relative al personale amministrativo degli uffici soppressi. In particolare il comma 6 dell'art. 5 prevede che "Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze".

Pertanto dal 14 settembre tutto il personale che risulta assegnato stabilmente a ciascun ufficio soppresso e che a tale data non sia destinatario di diversa espressa disposizione da parte di questa Direzione (rientra in tale ipotesi il personale trasferito

**S E D E**

*all'esito dell'interpello nazionale del 28 febbraio 2013 che abbia ricevuto comunicazione di presa di possesso nel nuovo ufficio per il 13 settembre 2013) entrerà automaticamente di diritto nell'organico dell'ufficio accorpante.*

*Sarà cura del dirigente la cancelleria o la segreteria dell'ufficio accorpante redigere un verbale, di carattere meramente ricognitivo, in cui si darà atto del personale già in organico negli uffici soppressi (compresi i dipendenti in posizione di comando presso altre amministrazioni o enti o in distacco presso l'Amministrazione centrale) che entrerà a far parte di diritto nell'organico dell'ufficio accorpante e delle unità di personale effettivamente presenti o dei motivi legittimanti l'assenza.*

*Si richiamano, infine, le disposizioni contenute nella nota n. 73369 del 4 luglio 2013 del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, contenente le linee guida per l'attuazione della procedura di utilizzo dell'immobile previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 155/2012.*

*In particolare si ricorda che spetta alla Dirigenza dell'ufficio accorpante individuare, nell'ambito della propria dotazione complessiva, il numero delle unità ed i relativi profili professionali da assegnare alle articolazioni territoriali per le quali sia stato chiesto ed ottenuto il decreto autorizzativo ex art. 8 utilizzando, per analogia, i criteri di cui all'art. 14 dell'Accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario, sottoscritto il 27 marzo 2007.*

*Ringraziando per la collaborazione si prega di voler trasmettere la presente nota a tutti gli uffici del distretto.*

IL DIRETTORE GENERALE

Emilio Murgnoli



Prot. 73369

4/7/2013



# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi*

*Al Capo Dipartimento*

**Ai Sigg.ri Presidenti di Corte d'Appello**

**Ai Sigg.ri Procuratori Generali presso le Corti d'Appello**

*Nonché, per opportuna conoscenza*

**Al Sig. Capo di Gabinetto**

**Al Sig. Capo della Segreteria del Sig. Ministro**

**OGGETTO:** *Linee guida per l'attuazione della procedura di utilizzo dell'immobile previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 155/2012.*

*Con riferimento a quanto in oggetto, e facendo seguito a quanto da tempo già segnalato a tutti gli uffici giudiziari con le note prot. DOG. n. 29981 del 15/3/2013 e prot. DOG. n. 49910 del 5/5/2013, che per migliore conoscenza si allegano alla presente, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni ulteriori sul punto.*

*Come già chiarito, il Presidente del Tribunale accorpante aveva il compito di: 1) inizialmente procedere ad un'accurata analisi degli spazi disponibili, effettuata secondo gli specifici criteri dettati dall'art. 3, comma 9, del D.L. 95/2012; 2) attivare un'interlocuzione con il Comune ove si trova l'ufficio accorpante, tenuto ex lege ad assicurare idonee soluzioni logistiche agli uffici giudiziari, senza trascurare ogni opportuno collegamento con gli altri enti locali eventualmente interessati; 3) procedere, nel solo caso di assoluta impossibilità per l'ufficio accorpante di garantire il servizio giustizia, alla richiesta ex art. 8 del D.Lgs. n. 155/2012, di utilizzo degli altri immobili sedi degli uffici soppressi, secondo la procedura descritta nelle Linee Guida comunicate; 4) attivare, contestualmente, un ulteriore strumento per risolvere le criticità edilizie, interagendo con l'Agenzia del Demanio territorialmente competente, affinché la stessa provveda ad individuare adeguati locali demaniali nel Comune ove ha sede l'ufficio accorpante.*

*Nella richiesta formulata ai sensi del citato art. 8 dovevano quindi essere motivate e comprovate le ragioni organizzative e funzionali poste a fondamento della stessa.*

*Ciò posto, ove detta procedura non sia stata attivata, l'amministrazione, come già preannunciato, sotto la responsabilità dei capi degli uffici, considererà insussistenti le esigenze di protrazione dell'utilizzo degli immobili sottese alla richiesta ex art. 8 e, quindi, attuabile nei tempi di efficacia ex art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 155/2012 la concentrazione degli uffici soppressi presso i rispettivi uffici accorpanti (v. in tal senso la nota del 15/3/2013).*

*È bene ancora precisare che, nei casi in cui sia stata utilmente esperita la procedura sopra menzionata, e che a ciò sia conseguito il provvedimento autorizzativo previsto dall'art. 8, l'immobile "mantenuto" diviene un'articolazione dell'ufficio accorpante, perdendo la sua precedente individualità (quale Sezione Distaccata o Tribunale).*

*In particolare, come espressamente previsto dall'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 155/2012 legge, "il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze".*

*Sebbene risulti già evidente dalla disposizione sopra citata, si ritiene opportuno precisare che spetta alla Dirigenza dell'ufficio accorpante individuare, nell'ambito della propria dotazione complessiva (comprendente quindi anche il personale riassegnato per effetto della citata disposizione), il numero delle unità ed i relativi profili professionali da assegnare alle articolazioni territoriali per le quali sia stato chiesto ed ottenuto il decreto autorizzativo ex art. 8.*

*Ai fini dell'individuazione del personale appare opportuno fare riferimento, in analogia, ai criteri individuati nell'art. 14 dell'Accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario, sottoscritto il 27 marzo 2007.*

*In conclusione, si comunica che l'esame delle istanze di mantenimento, sia pure rallentato dall'estremo ritardo con il quale stanno giungendo le valutazioni da parte di alcuni Consigli Giudiziari e dalle modifiche e integrazioni che alcuni uffici continuano a trasmettere, è prossimo alla sua conclusione; le valutazioni positive o negative che verranno sottoposte al Sig. Ministro per la decisione finale non potranno non tenere conto delle eventuali problematiche che, per alcuni casi, sono state evidenziate quanto all'assenza del personale da destinare all'articolazione dell'ufficio che si intenda utilizzare attraverso il meccanismo del citato art. 8.*

*Prego le SS.LL. di voler dare comunicazione, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli uffici interessati del Distretto.*

*Ca. n. 176-*

Luigi Birritteri

